

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

Servizio del bilancio

Nota di lettura

n. 96

A.S. n. 2901: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe".

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Dighe, sorveglianza sismica e idrogeologica

Aprile 2004

INDICE

Articolo 1 (Individuazione di grandi dighe da mettere in sicurezza)	pag.	1
Articolo 2 (Interventi urgenti per la messa in sicurezza).....	pag.	1
Articolo 3 (Monitoraggio degli interventi e disposizioni per il Registro italiano dighe)	pag.	3
Articolo 4 (Rivalutazione delle condizioni di sicurezza delle grandi dighe)	pag.	6
Articolo 5 (Finanziamento di interventi urgenti di protezione civile)....	pag.	7
Articolo 5-<i>bis</i> (Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano)	pag.	8
Articolo 5-<i>ter</i> (Sicurezza di edifici istituzionali)	pag.	9

Articolo 1

(Individuazione di grandi dighe da mettere in sicurezza)

Il comma 1 prevede che il Registro italiano dighe (in seguito : RID) individui in apposito elenco le dighe fuori esercizio per le quali non sia ancora intervenuta la demolizione anche parziale dell'opera di sbarramento, rappresentando conseguentemente una condizione di rischio per le popolazioni a valle.

Ai sensi del comma 2 il predetto elenco è comunicato alle regioni, alle province autonome, alle prefetture-uffici territoriali del Governo e alle autorità di bacino competenti, le quali, a loro volta, segnalano al RID la presenza di eventuali altre dighe fuori esercizio.

La RT si limita a spiegare la norma, la quale non riveste profili rilevanti per quanto di competenza.

Articolo 2

(Interventi urgenti per la messa in sicurezza)

Gli interventi per la messa in sicurezza delle dighe di cui all'articolo 1 sono definiti mediante ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri con le quali si provvede anche alla nomina di uno o più Commissari delegati, di comprovata professionalità tecnico-scientifica o amministrativa, chiamati a adottare tutti i provvedimenti necessari alla

eliminazione della situazione di pericolo, anche avvalendosi dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti (comma 1).

Il comma 2 stabilisce che per la progettazione e la realizzazione dei suddetti interventi sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali, rispettivamente pari a 1,570 mln di euro a decorrere dal 2005 e a 785.000 euro dal 2006. Per la copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 della legge n. 166 del 2002 (cosiddetta legge-obiettivo), come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge finanziaria per il 2004.

La RT chiarisce che l'ammontare delle risorse sopra indicate, finalizzate alla stipula di mutui da parte del RID, è stata stimata sulla base dei casi già a conoscenza del RID stesso (18 dighe) e della somma di 1,4 mln di euro spesa unitariamente nel recente passato per la messa in sicurezza delle dighe (le risorse finanziarie complessive ammonterebbero pertanto a circa 25,2 mln di euro, importo sviluppato dai limiti di impegno anzidetti ad un tasso del 4,53%). La stessa RT, poi, non esclude che a seguito dell'attività ricognitiva di cui all'articolo 1 possano essere individuate ulteriori dighe da dismettere.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare in merito essendo le autorizzazioni di spesa recate dal presente provvedimento formulate in termini di limiti di impegno, anche se, ove si riscontrasse la presenza di altre dighe da dismettere in aggiunta alle 18 considerate - eventualità non esclusa dalla stessa RT -, potrebbe presentarsi, di fatto, la necessità di predisporre risorse finanziarie aggiuntive per provvedere alla messa in sicurezza delle dighe residue, nel qual caso occorrerebbe naturalmente predisporre una copertura *ad hoc*. Si sottolinea, inoltre, che

non risultano considerati gli oneri connessi agli eventuali compensi da erogare in favore dei commissari straordinari nominati per sovrintendere alle attività all'uopo necessarie, atteso che la norma non esclude la corresponsione di compensi in loro favore.

Il comma 3 contiene una disposizione in materia di riparto dei fondi, non implicante conseguenze di natura finanziaria.

Con il comma 4 si prevede la possibilità di ridurre il numero dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti a livello sovregionale, attualmente pari a 10.

La RT non si sofferma sulla norma, che sembra teoricamente suscettibile di determinare risparmi di spesa. E' opportuno avere dal Governo informazioni al riguardo.

Articolo 3

(Monitoraggio degli interventi e disposizioni per il Registro italiano dighe)

Il comma 1 prevede la nomina di un Comitato di alta sorveglianza per il monitoraggio dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2. Detto comitato è composto da 5 esperti, di cui quattro individuati tra il personale delle magistrature amministrativa e contabile, dell'Avvocatura dello Stato e dei settori dell'università e della ricerca, mentre i compiti di segreteria sono svolti dal RID nell'ambito dell'attività ordinaria del personale e senza maggiori oneri né deroghe al contratto collettivo. I compensi dei componenti del predetto Comitato sono definiti con il decreto di nomina e i relativi oneri, valutati dal comma 2 in 50.000 euro annui a decorrere dal 2004, sono imputati al bilancio del RID. A tal fine,

è concesso un contributo annuale al RID tramite autorizzazione di spesa la cui copertura finanziaria avviene utilizzando il fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.

La RT asserisce che la quantificazione di 50.000 euro annui è basata sulla previsione di un compenso lordo di 10.000 euro per il presidente del comitato e di 8.000 euro per ciascuno dei quattro membri (totale = 42.000 euro) e di un rimborso per spese di missione pari, rispettivamente, a 2.000 e a 1.500 euro (totale = 8.000 euro).

Al riguardo, si osserva che il testo del decreto-legge non contiene indicazioni in merito alla definizione dei compensi spettanti ai componenti del comitato, per cui andrebbero chiariti i presupposti normativi degli importi indicati dalla RT. Inoltre, in relazione ai rimborsi per spese di missione, si rappresenta l'opportunità di indicare i valori unitari di tali rimborsi e il numero di missioni che si prevede saranno effettuate, onde valutare la congruità dello stanziamento previsto.

Il comma 3 autorizza per l'anno 2004 la spesa di 2,5 mln di euro per il potenziamento del RID, finalizzato all'attività di cui al presente decreto e al monitoraggio delle grandi dighe. Al relativo onere si provvede ricorrendo al fondo speciale di conto capitale del Ministero dell'economia e delle finanze.

La RT si sofferma sui criteri adottati per pervenire allo stanziamento *de quo*, chiarendo che si è tenuto conto dei prezzi praticati dalle ditte e dei costi sostenuti dai concessionari che hanno recentemente trasferito dati di monitoraggio dagli sbarramenti alle proprie strutture di controllo. Infatti, poiché si prevede proprio il trasferimento presso le sedi del RID dei dati rilevanti ai fini della sicurezza delle dighe, con loro

successiva elaborazione da parte dei tecnici, sono stati considerati i costi per l'installazione delle apparecchiature necessarie *in loco*, sbarramenti e sedi del RID e delle linee per il trasferimento dati. Tenendo conto della diversità strutturale delle singole opere, la stima è basata, a partire dalle circa 500 dighe di competenza del RID, su un costo medio per diga pari a circa 5.000 euro (5.000 X 500 = 2,5 mln di euro).

Non vi sono osservazioni in merito al presente comma, trattandosi di un tetto di spesa, anche se occorrerebbe avere dal Governo parametri più specifici per valutare la congruità dell'illustrato costo medio per diga.

Il comma 3-*bis*, aggiunto dalla Camera dei deputati, prevede che ai fini della determinazione del contributo annuo dovuto dai concessionari di grandi dighe, in sede di prima applicazione, si possa prescindere dal parere della consulta previsto dall'articolo 8, comma 5, del D.P.R. n. 136 del 2003.

Atteso il carattere ordinamentale della norma, nulla da osservare.

Con il comma 4 si prevede la collaborazione del Dipartimento della protezione civile con il RID per l'espletamento delle attività di cui al presente decreto, sulla base di appositi accordi da stipulare ai sensi della legge n. 241 del 1990.

La norma non sembra rivestire profili rilevanti per quanto di competenza.

Articolo 4

(Rivalutazione delle condizioni di sicurezza delle grandi dighe)

Il comma 1 dispone che, al fine di una migliore valutazione delle condizioni di sicurezza delle dighe esistenti, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, il RID deve stilare un elenco comprendente le dighe da sottoporre ad una verifica sismica ed idraulica in conseguenza della variazione dei parametri di classificazione sismica dei siti e dei ridotti parametri di sicurezza.

La Camera dei deputati ha aggiunto il comma 1-*bis*, secondo cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può avviare la procedura di revoca della concessione di derivazione nel caso di dighe per le quali sia segnalato il venir meno delle condizioni tecniche, economiche ed ambientali, che ne giustificano l'esercizio.

Il comma 2 pone a carico del RID l'obbligo di redigere le norme tecniche per la verifica sismica delle dighe, secondo quanto disposto dalla normativa tecnica per l'edilizia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Il comma 3 prevede che le verifiche sismiche debbano essere effettuate a cura e a carico del concessionario dell'opera o del richiedente la concessione, e qualora manchi una concessione, da parte di chi esercisce l'opera. Queste verifiche devono essere trasmesse al RID entro novanta giorni dalla data di adozione delle norme tecniche di cui al precedente comma 2 per la relativa approvazione.

La RT si limita all'illustrazione della norma.

In relazione al comma 3, si osserva che dalla norma non sembrano conseguire nuovi oneri a carico dello Stato nel caso in cui il concessionario o l' esercente dell'opera sia un soggetto privato. Sarebbe comunque opportuno chiarire, nell'ipotesi in cui le verifiche tecniche possano essere poste a carico anche di soggetti pubblici, nel caso in cui siano essi i concessionari o esercenti dell'opera, se da ciò non possano derivare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 4 attribuisce al RID la facoltà di richiedere ai concessionari o esercenti l'opera la redazione di un progetto degli interventi da realizzare per incrementare le condizioni di sicurezza delle opere.

La RT si limita all'illustrazione della norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

E' stato aggiunto dalla Camera il comma 4-*bis*, che prevede l'obbligo, per il RID, tramite il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di presentare annualmente una relazione al Parlamento sull'attuazione del presente decreto con particolare riferimento agli interventi per la messa in sicurezza delle opere.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 5

(Finanziamento di interventi urgenti di protezione civile)

La norma consente di utilizzare il netto ricavo del mutuo contratto ai sensi del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132 per il finanziamento,

previa determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di ulteriori finalità di protezione civile per le quali non sussiste una specifica autorizzazione di spesa. Tali risorse affluiscono al Fondo per la protezione civile.

La RT afferma che la norma non reca nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Inoltre, poiché il mutuo era stato contratto per finanziare l'acquisto di un complesso immobiliare da adibire a sede del Centro polifunzionale di protezione civile, sarebbe opportuno un chiarimento sull'ammontare della parte residuale dell'importo del mutuo, da destinare al Fondo per la protezione civile.

Articolo 5-bis

*(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale
e le province autonome di Trento e Bolzano)*

La norma, aggiunta dalla Camera dei deputati, è intesa a far salve le competenze (relativamente a questa materia) attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 5-ter

(Sicurezza di edifici istituzionali)

L'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati, istituisce un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze destinato ad interventi di manutenzione, di ristrutturazione, di messa in sicurezza e di adeguamento alle norme tecniche degli edifici sedi di organismi istituzionali della Stato.

La dotazione del fondo risulta pari a 55 milioni di euro per l'anno 2005 e a 45 milioni di euro per l'anno 2006. Per la copertura del predetto onere si utilizzano le proiezioni relative al fondo speciale di parte capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Le attività di istruttoria e di monitoraggio sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Al riguardo, considerato il tetto di spesa previsto, nulla da osservare, anche se va rilevato che, trattandosi di spese altamente discrezionali e flessibili, la tecnica del tetto sembra congrua ai fini della regolazione dell'intervento in questione.